

Milano, 21 marzo 2017

WELFARE AZIENDALE, FLEXIBLE BENEFIT, PREMI  
DI RISULTATO E DETASSAZIONE: UN TENTATIVO  
DI FARE CHIAREZZA

Luca Contardi

- Forme di welfare aziendale / flexible benefit e trattamento fiscale
- Premi di risultato e detassazione (la contrattazione aziendale e la contrattazione territoriale)
- Rapporti fra welfare aziendale, premi detassati e premi individuali

...siccome principalmente si parla di tasse.....prima vediamo cosa dice l'art. 51 del Dpr 917/1986

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

- a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) (7);
- b) .....

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (1);

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari ;

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;

f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) ...

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
- b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;
- c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia (5).

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12 (3), o il diritto di ottenerli da terzi, **si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9.** Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. **Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,00 se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.**

**3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale**

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (6);

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigenti al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.



## Art. 51 comma 3

Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9.

## Art. 51 comma 3

Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 26/E 2010

...fatte le doverose premesse fiscali....ecco le altre fonti e prassi rilevanti

- 1) Legge 208/2015 (legge stabilità 2016)
- 2) Decreto interministeriale 25/03/2016
- 3) Circolare agenzia entrate 28/2016
- 4) Legge 232/2016 (legge stabilità 2017)

## Legge 208/2015 (legge stabilità 2016) – welfare aziendale

La **legge di Stabilità 2016** ha introdotto novità di rilievo sul tema del welfare aziendale (ART. 1 COMMA 190)

La nuova disposizione, in vigore dall'1.1.2016, prevede tre aree di intervento:

- a) le opere e i servizi di cui all'art. 100 del T.u.i.r., ossia "per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto";
- b) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari dei dipendenti, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- c) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

## Art. 51 c. 2 lett. f TUIR

Sono da considerarsi escluse dalla base imponibile l'utilizzazione di opere e servizi offerti dal datore di lavoro riconosciuti volontariamente o sulla base di accordi collettivi o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla **generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti**, al coniuge, figli ed altri familiari di cui all'art.433 c.c. per le finalità di utilità sociale, quali educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (art. 100 TUIR)

## Art. 51 c. 2 lett. f TUIR- CIRC AG. ENTRATE 28/2016

La modifica innova rispetto alla precedente formulazione in quanto esclude dal reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100, anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali e non solo quando siano volontariamente erogati dal datore di lavoro, uniformandone per tale aspetto la disciplina a quella prevista dalle successive lettere f-bis) ed f-ter).....

## Art. 51 c. 2 lett. f TUIR- CIRC AG. ENTRATE 28/2016

.....La erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale determina la **deducibilità integrale** dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del medesimo testo unico. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.

## Art. 51 c. 2 lett. f TUIR- CIRC AG. ENTRATE 28/2016

- .....Le opere ed i servizi contemplati dalla norma possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o, come chiarito con risoluzione 34/E del 2004 per il servizio di checkup medico, da parte di strutture esterne all'azienda ma **a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico** che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio.



## Art. 51 c. 2 lett. f TUIR- CIRC AG. ENTRATE 28/2016

.....la disposizione si differenzia dalle successive lettere f-bis) ed f-ter) in quanto **non comprende le somme di denaro** erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese, anche se documentate, da impiegare per opere e servizi aventi le citate finalità

## Art. 51 c. 2 lett. f TUIR

L'espressione "categorie di dipendenti" NON va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste dal codice civile (dirigenti, quadri, operai..), bensì a **tutti i lavoratori di un certo tipo** (ad esempio tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica) **o che si trovano nella medesima situazione** (in tal senso Circ. dell'Agenzia delle entrate 326/1997).

E' altresì confermato che l'esclusione dalla tassazione opera non solo quando le opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti e ai familiari riguardano esclusivamente strutture di proprietà dell'azienda, ma anche quando tali servizi siano messi a disposizione del lavoratore tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda

Con Risoluzione n. 3/E dell'8 gennaio 2002 l'Agenzia ritiene sussista una disparità di trattamento nell'esclusione dei dipendenti part-time ma non anche nell'esclusione dei dipendenti a tempo determinato

*("l'esclusione dei lavoratori a tempo determinato non rappresenta una causa ostativa all'applicazione del regime agevolato")*.

## **ART 12 DPR 917/86 FAMILIARI**

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli compresi quelli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati, nonché ogni altra persona indicata nell'art 433 che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari

I familiari indicati nell'art. 12 del Tuir possono anche non essere fiscalmente a carico e non necessariamente conviventi o nel nucleo familiare. Si tratta, in particolare, del coniuge, dei figli legittimi, naturali o adottivi, dei genitori, fratelli o sorelle, dei suoceri, generi e nuore.

## Art. 51 c. 2 lett. f –bis)TUIR

le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari ;

## Art. 51 c. 2 lett. f –bis)TUIR - CIRC AG. ENTRATE 28/2016

.....rientrano nella lettera f-bis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all'articolo 12. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per **rimborsare** al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico.

Data l'ampia formulazione della lettera f-bis), sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il **rimborso di somme** destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l'offerta –anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting.

## Art. 51 c. 2 lett. f –bis)TUIR CIRC AG. ENTRATE 28/2016

....l'attuale formulazione della lettera f-bis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione **direttamente o tramite terzi**, nonché attraverso **la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro** da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

## Art. 51 c. 2 lett. f –ter)TUIR

le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;

## Art. 51 c. 2 lett. f –ter)TUIR CIRC AG. ENTRATE 28/2016

i soggetti non autosufficienti sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni esemplificativamente richiamate e deve risultare da certificazione medica. Per quanto concerne la individuazione dei familiari anziani, in assenza di richiami normativi si può ritenere, in via generale, di fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiore detrazione d'imposta all'articolo 13, comma 4, del TUIR



## Art. 51 c. 2 lett. f –quater)TUIR

i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie

;

## Art. 51 c. 2 lett. f –quater)TUIR

Si tratta delle disposizioni che regolano i fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, in particolare:

1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;

2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza.

## Art. 51 c. 2 lett. f –quater)TUIR

Si prevede quindi l'esenzione fiscale nell'ambito di piani di welfare (per tutti i dipendenti o per categorie di lavoratori) sia dei premi assicurativi sia dei contributi versati a fondi e casse per coprire le prestazioni di cui sopra.

A livello contributivo va atteso un chiarimento (10% se fondi o casse e nessuna contribuzione se polizze per l'armonizzazione???)

# VOUCHER

## Art. 51 c. 3 bis TUIR

- Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale....

## Decreto ministeriale 25/03/2016

*Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare*

## Art. 51 c. 3 bis TUIR - CIRC AG. ENTRATE 28/2016

...il documento deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio **per l'intero valore nominale** prefigura una esatta corrispondenza tra il valore indicato nel documento di legittimazione ed il valore della prestazione offerta che, ai sensi della prima parte del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, **deve essere determinato in base al valore normale**, come definito dall'articolo 9 del TUIR. Si ricorda che con risoluzione n. 26/E del 2010 è stato chiarito che il valore normale può essere costituito anche dal prezzo scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore.

Pertanto, i voucher di cui al citato comma 1:

- 1) non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili;
- 2) non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui all'articolo 51, comma 2, del TUIR..

## Art. 51 c. 3 bis TUIR - CIRC AG. ENTRATE 28/2016

I “voucher” hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono pertanto la **previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione**, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.

L’oggetto della prestazione alla quale il titolo può dare diritto, secondo quanto previsto dallo stesso comma 190, deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.

## Art. 51 c. 3 bis TUIR - CIRC AG. ENTRATE 28/2016

L'uso del voucher agevola l'utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati, alle quali, come già detto, il datore di lavoro può fare ricorso **a condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione**, potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto. Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, **estraneo al contratto** in virtù del quale acquista il relativo diritto.

## Art. 51 c. 3 bis TUIR - CIRC AG. ENTRATE 28/2016

...La prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto

Non rilevano ai fini in esame, eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga il benefit, a seguito di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente dal dipendente



## Art. 51 c. 3 bis TUIR - CIRC AG. ENTRATE 28/2016

In deroga al principio in base al quale i voucher “*devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale*” (articolo 6, comma 1, del Decreto), il comma 2 dell'articolo 6 del Decreto, prevede che “*i beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro*”.

La deroga alle regole generali contenute nel comma 1 costituisce una eccezione al “divieto di cumulo”, potendo un unico voucher rappresentare più beni e servizi, di importo complessivo non superiore a 258, 23 euro.

La pluralità di beni e servizi erogabili attraverso l'utilizzo di un unico voucher si riflette sulle modalità di individuazione dei beni e servizi rappresentati dal titolo di legittimazione.

Mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato *ab origine e definito nel valore*, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio – ad esempio - ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro. Depone in tal senso la *ratio* della norma, che ha riguardo al valore complessivo dei beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, che non deve eccedere 258,23 euro. *E' sufficiente, pertanto, che il valore dei beni e servizi erogati non ecceda il limite di 258,23 euro; diversamente l'intero importo concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.*

---E FINO AD ORA ABBIAMO PARLATO DI WELFARE AZIENDALE «PURO»...SENZA ALCUN LIMITE DI VALORE.....PER IL QUALE LA SUSSISTENZA DI UNA SPECIFICA CONTRATTAZIONE AZIENDALE (O DI UN REGOLAMENTO AZIENDALE VINCOLANTE E NON DISCREZIONALE...VEDI INFRA) COSTITUISCE PRESUPPOSTO ESSENZIALE UNICAMENTE PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI DEDUCIBILITA' MA UNICAMENTE PER I SERVIZI DI CUI ALLA LETTERA F)...

ORA PARLIAMO DI DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO.....E POI DEI RAPPORTI FRA I DUE AMBITI

# DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con DM 25.3.2016 nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, **entro il limite di importo complessivo di 3.000euro lordi.**

# DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Il comma 187 della legge di Stabilità prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di lavoro dipendente, introdotte dalla stessa legge di Stabilità (commi da 182 a 191), le somme e i valori per i quali può applicarsi l'imposta sostitutiva, e quindi sia i premi di risultato rispondenti ai criteri definiti dal Decreto che gli utili da distribuire, devono essere *“erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”* (comma 187).

CON NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA PERO' (STABILITA' 2017) SI E' PREVISTO CHE

«Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

E' STATA IN QUESTO MODO APERTA LA STRADA ALLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE (VEDI CCNL METALMECCANICI)

# DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Il comma 187 della legge di Stabilità prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di lavoro dipendente, introdotte dalla stessa legge di Stabilità (commi da 182 a 191), le somme e i valori per i quali può applicarsi l'imposta sostitutiva, e quindi sia i premi di risultato rispondenti ai criteri definiti dal Decreto che gli utili da distribuire, devono essere *“erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”* (comma 187). In base al richiamato articolo 51 del d.lgs n. 81 del 2015, concernente la *“disciplina organica dei contratti di lavoro”* gli agenti negoziali legittimati alla sottoscrizione degli accordi sono individuati *“Salvo diversa previsione... nelle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nelle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero nella rappresentanza sindacale unitaria”*.

L'espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dall'agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro

.

# DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Tali disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo **non superiore, nell'anno precedente quello di percezione del Premio di produttività, a euro 80.000.**

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali, territoriali, nazionali o accordi interconfederali.

# DETIASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

CIRC AG ENTRATE 28/2016

...Il regime agevolato è applicabile anche se nell'anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente ed anche se il limite di 80.000 euro sia stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assimilati.

## **DETAZZAZIONE - CIRC 28/2016**

è necessario tenere ben presente la distinzione tra strutturazione dei premi e condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale.

La strutturazione dei premi è, infatti, l'insieme delle condizioni previste negli accordi al verificarsi delle quali matura il diritto alla corresponsione di una data somma. La combinazione delle varie condizioni può avvenire in vari modi ed è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

Ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale all'ammontare complessivo del premio di risultato erogato, tuttavia, è necessario che, nell'arco di un periodo congruo definito nell'accordo, sia stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva, che dovranno essere riportati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto, al momento della presentazione della dichiarazione di conformità



# DETAZZAZIONE - CIRC 28/2016

E' inoltre necessario che siano gli accordi contrattuali a riconoscere la possibilità, prevista dal comma 184, di erogare i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente, sottraendo in tal modo alla contrattazione individuale una scelta che per il dipendente determinerebbe ripercussioni anche sul piano previdenziale.

## **DETAZZAZIONE - CIRC 28/2016**

L'ambito di applicazione del comma 184, a prescindere dagli aspetti civilistici relativi alla sostituibilità tra remunerazioni monetarie e remunerazioni in natura, sotto il profilo fiscale, deve essere valutato in base a criteri sistematici che pongono la disposizione in connessione con gli altri commi della stessa legge di Stabilità, concernenti il reddito di lavoro dipendente, e con i principi generali dettati dall'articolo 51 del TUIR.

In particolare, si evidenzia che il dato testuale del comma 184, nel confermare la detassazione dei benefit, fa riferimento all'ipotesi in cui i beni e i servizi indicati nell'articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del TUIR siano fruiti “...in sostituzione....delle somme di cui al comma 182” ovvero dei premi di risultato e degli utili, altrimenti soggetti all'imposta sostitutiva.

## DETAZZAZIONE – LEGGE STABILITA' 2017

al comma 184, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: “Le somme e i valori di cui al comma 4 (si aggiunge comma 2 e 3) del medesimo articolo 51 (autoveicoli ad uso promiscuo reddito convenzionale, concessione prestiti, fabbricati concessi in locazione, servizi di trasporto ferroviario) **concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva** disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.”

## DETAZZAZIONE - LEGGE STABILITA' 2017

### Comma 160 (*Premio di produttività e welfare aziendale*)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo il comma 184 è aggiunto il seguente: “**184-bis.** Ai fini dell'applicazione del comma 184, **NON concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, NE' sono soggetti all'imposta sostitutiva** disciplinata dai commi da 182 a 191:

a) **i contributi alle forme pensionistiche complementari** di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, **anche se eccedenti i limiti indicati** all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. **Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari** ai fini delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005 (*Le prestazioni pensionistiche complementari sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta*); **(5.164,57 euro** per i contributi di previdenza complementare)

b) **i contributi di assistenza sanitaria** di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, **anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo** articolo 51, comma 2, lettera a); **(3.615,20 euro** per i contributi alle casse di assistenza sanitaria)

c) **il valore delle azioni** di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, **anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g) ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite”** **(2.065,83** per le assegnazioni di azioni ai dipendenti).

# DETAZZAZIONE - CIRC 28/2016

La norma non trova applicazione di conseguenza nei seguenti casi:

1) Conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 182 della legge di Stabilità. (Ad esempio nel caso in cui i beni e servizi siano erogati a dipendenti con un reddito superiore, nell'anno precedente a quello di erogazione, ad euro 50.000 in sostituzione dei premi di risultato)

2) I benefit sono erogati senza possibilità di conversione monetaria (l'obbligazione del datore di lavoro ha, quindi, ad oggetto, sin dal suo nascere, la erogazione di beni e servizi e può essere adempiuta solo con tale modalità)

## PER TIRARE LE SOMME....

**E' POSSIBILE PER LEGGE** CONVERTIRE UN PREMIO IN WELFARE E QUINDI BENEFICIARE DEL RELATIVO VANTAGGIO FISCALE E CONTRIBUTIVO:

- SOLO IN CASO DI DETASSAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO
- CONSEGUITO SULLA BASE DEI PARAMETRI INDIVIDUATI IN SEGUITO A SPECIFICA PREVISIONE CONTENUTA NELL'ACCORDO DEPOSITATO
- CON ESPRESSA PREVISIONE DI OPZIONE IN TAL SENSO IN CAPO AL LAVORATORE
- IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE PER LA DETASSAZIONE
- NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DELL'ART. 51 (DA ULTIMO MA DA NON DIMENTICARE)

...SEGUE ...PER TIRARE LE SOMME....

**NON E' POSSIBILE PER LEGGE** CONVERTIRE UN PREMIO INDIVIDUALE O UN ELEMENTO VARIABILE INDIVIDUALE DELLA RETRIBUZIONE IN WELFARE E QUINDI BENEFICIARE DEL RELATIVO VANTAGGIO FISCALE E CONTRIBUTIVO

**E' INVECE POSSIBILE** CHE IL LAVORATORE RINUNCI NELLE SEDI OPPORTUNE A TUTTO O PARTE DEL PROPRIO PREMIO/ELEMENTO VARIABILE GIA' IN ESSERE QUALE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INDIVIDUALE PER ACCEDERE A FORME DI WELFARE AZIENDALE IN QUANTO COMPARATIVAMENTE PIU' VANTAGGIOSE DAL PUNTO DI VISTA FISCALE E CONTRIBUTIVO....

...SEGUE ...PER TIRARE LE SOMME....

## OVVIAMENTE IN QUESTO CASO

- PER LA CREAZIONE DEL PIANO DI WELFARE LA SUSSISTENZA DI UN ACCORDO SINDACALE E' ESSENZIALE «SOLO» PER LA DEDUCIBILITA' FISCALE DEI SERVIZI DI CUI ALLA LETTER F)

(La deducibilità del costo sostenuto per il piano di welfare, tuttavia, si ritiene possa essere integrale anche in presenza di un regolamento aziendale purché non sia un mero atto unilaterale privo di vincoli specifici all'attuazione del piano)

- IL VALORE DEI FLEXIBLE BENEFIT NON E' CORRELATO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI
- DEVE ESSERE OMOGENEO PER TUTTI O CATEGORIE DI DIPENDENTI
- MA NON HA NESSUN LIMITE DI VALORE TRANNE QUELLI EX ART. 51 TUIR